**UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO**

(Provincia di Arezzo)

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA delle sanzioni amministrative, del C.D.S. e dele entrate patrimoniali proprie ed anche delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni amministrative e del C.D.S. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla (ALLEGATO B)**

**Tra i signori:**

* Cerofolini Gabriele, nato ad Arezzo li 09/05/1964 e residente in Pratovecchio Stia Via Roma n. 15, C.F. GRL64E09A390W, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Responsabile del servizio associato delle Tributarie, in nome e per conto dell’Unione dei Comuni Montani del casentino (Codice Fiscale e Partita IVA 02095920514), – PEC [unione.casentino@postacert.toscana.it](mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it);
* . …, il quale interviene in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ..…

**Premesso che**

1. la Ditta …è iscritta al n. … dell’Albo del Ministero dell’Economia e delle Finanze dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi (art. 53 del D.Lgs. 446/97 e D.M. 13 aprile 2022 n. 101);
2. la Centrale Unica di Committenza ha dichiarato vincitore della gara di appalto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, relativa alla concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, del C.D.S. e le entrate patrimoniali proprie ed anche le entrate tributarie e patrimoniali, le sanzioni amministrative e del C.D.S. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla, tutti associati per il servizio entrate tributarie, la Ditta …
3. L’Unione dei Comuni Montani del Casentino con determina del Funzionario Responsabile n. …del … ha affidato alla Ditta …. la concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, del C.D.S. e le entrate patrimoniali proprie ed anche le entrate tributarie e patrimoniali, le sanzioni amministrative e del C.D.S. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla, tutti associati per il servizio entrate tributarie

**Tutto ciò premesso**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Affidamento del servizio.**

L’Unione dei Comuni Montani del Casentino, come sopra rappresentata (di seguito semplicemente denominata «Ente»), dà e concede alla Ditta …. (di seguito semplicemente denominata «Concessionario»), che in persona del suo legale rappresentante accetta, la concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, del C.D.S. e le entrate patrimoniali proprie ed anche le entrate tributarie e patrimoniali, le sanzioni amministrative e del C.D.S. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla, tutti associati per il servizio entrate tributarie.

**Art. 2 – Oggetto del contratto.**

Il contratto ha per oggetto la concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, del C.D.S. e le entrate patrimoniali proprie ed anche le entrate tributarie e patrimoniali, le sanzioni amministrative e del C.D.S. dei Comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo e Talla, tutti associati per il servizio entrate tributarie, da svolgersi ai sensi della normativa vigente in materia, ed in particolare del R.D. 639/1910 e del Titolo II del D.P.R. 602/1973, per le entrate fino al 31/12/2019 e con le modalità di cui al comma 792, dell’articolo 1 della legge 160/2019, per quelli dal 01/01/2020.

**Art. 3 – Oggetto del contratto. Specifica**

Il contratto di concessione della riscossione coattiva è in ogni caso riferito a tutte le entrate comunali che dovessero succedersi nel corso della durata contrattuale per effetto di provvedimenti normativi.

E’ compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva di titoli di credito divenuti definitivi antecedentemente all’avvio del servizio, non ancora riscossi dall’Ente o da altri soggetti, purché non ancora prescritti e fatti salvi specifici rapporti contrattuali che prevedano il completamento delle azioni di riscossione intraprese da parte del concessionario uscente.

Per lo svolgimento del servizio, vengono trasferite al concessionario tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate. Il concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva e ad attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo all’Ente.

**Art. 4 – Durata e valore contrattuale**

Il contratto ha la durata di tre anni ed è rinnovabile, di comune accordo tra le parti, per un ulteriore periodo di tre anni, salvo comunque il completamento delle procedure per tutti i crediti trasmessi entro tale termine. Per completamento si intende la definizione della pratica con il pagamento totale ovvero con la dichiarazione di inesigibilità.

Il concessionario si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Il concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza del contratto, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza del medesimo, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 24 mesi dalla data di scadenza del contratto. Allo scadere dei 24 mesi, il concessionario dovrà consegnare l’intera banca dati secondo i tracciati richiesti dall’Ente per il proseguimento delle attività di riscossione da parte di quest’ultimo o di altro soggetto.

L’affidamento si intenderà risolto di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, intervenissero variazioni normative tali da modificare sostanzialmente lo svolgimento del servizio o che prevedano l'abolizione dell'istituzione dell’affidamento stessa.

L’importo complessivo del contratto è pari ad euro 220.392,00 IVA esclusa, stimato per 6 anni completi, comprensivo quindi dell’eventuale proroga triennale.

**Art. 5 - Modalità di gestione della riscossione**

Il concessionario deve assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1 e l’espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali ed alle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti dell’Ente.

L’Ente provvede a consegnare al Concessionario supporto informatico della lista di carico dei contribuenti inadempienti. Le entrate interessate sono quelle riferite agli anni di durata dell’appalto e a quelli precedenti i cui termini di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva non siano decaduti o prescritti secondo le norme che ne disciplinano il conseguimento. La riscossione coattiva riguarderà:

- per le entrate tributarie: le partite non pagate derivanti da avvisi di accertamento emessi dall’Ente, correttamente notificati, non contestati e non pagati;

- per le entrate diverse dalle entrate tributarie: le somme non pagate entro la scadenza indicata nei provvedimenti emessi dall’Ente con aggiunta delle sanzioni ed altri accessori a carico degli utenti morosi.

In generale il servizio di riscossione coattiva per le varie entrate, tributarie ed extratributarie, deve avvenire sia sulla base degli accertamenti effettuati dall’Ente, che degli elenchi (liste di carico), trasmessi dall’Ente.

Le quote affidate al concessionario devono essere poste in riscossione entro 30 giorni dalla consegna delle liste di carico, con notifica dell’ingiunzione fiscale o gli atti previsti dall’articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Il Concessionario deve garantire la perfetta funzionalità del complesso dei servizi, con risorse umane proprie in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso.

Competono al concessionario le seguenti attività:

- Acquisizione delle liste di carico fornite dall'Ente;

- Analisi e verifica circostanziata del credito da riscuotere e della sua esigibilità;

- Attivazione, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente di tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;

- Predisposizione, sottoscrizione, stampa ed invio al domicilio del debitore delle ingiunzioni fiscali o gli atti previsti dall’articolo 1, commi 792 e seguenti della legge 160/2019 e bollettini (o altri strumenti di pagamento), relative ai pagamenti non effettuati, mediante raccomandata ovvero notificati da Ufficiale di Riscossione Messo Notificatore. L’atto di riscossione (ingiunzione) dovrà contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili dell’iscrizione a ruolo e della riscossione, il dettaglio delle voci e dei corrispondenti importi addebitati (importo del credito, spese di notifica, spese di produzione dell'atto, spese postali, ecc,); le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell’autorità presso la quale è possibile un riesame dell’atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l’atto, nonché contenere in allegato il bollettino per il versamento con indicazione del conto corrente postale sul quale eseguire l’accredito;

- Verifica preliminare della solvibilità del debitore al fine di valutare l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a propria disposizione e delle banche dati in possesso dell’Ente, decorsi i termini di legge dalla notifica senza che sia pervenuto il relativo pagamento al Concessionario;

- Raccolta ed esame delle segnalazioni prodotte dal contribuente ed inoltro delle stesse all’Ente, il quale provvederà a comunicare al Concessionario le linee da seguire sulle posizioni analizzate in merito ad eventuali rateizzazioni, sgravi o rimborsi. Il Concessionario si impegna a fornire risposta ai contribuenti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle segnalazioni prodotte.

- Attivazione, fatto salvo quanto previsto ai punti e) e f) e, decorsi i termini dalla notifica, delle procedure cautelari e le procedure esecutive, secondo le modalità consentite per legge, nelle forme del pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi e delle misure cautelari, fermo amministrativo e iscrizione ipotecaria in relazione all'ammontare del debito. Tali procedure dovranno espletarsi su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, non può essere iscritta ipoteca sugli immobili qualora l'importo complessivo del credito per cui si procede sia inferiore complessivamente ad euro 20.000,00 (ventimila).

- Riscossione dei crediti sui conti correnti postali o bancari dedicati;

- Attività di sollecito telefonico: la sollecitazione telefonica, seguirà e/o precederà l’emanazione di ogni tipologia di atto del procedimento di riscossione coattiva. Dovrà essere attivata subito dopo la notifica delle intimazioni di pagamento e dovrà essere ripetuta dopo la notificazione delle ingiunzioni fiscali e prima dell’avvio delle procedure esecutive;

- Per le quote non riscosse il Concessionario deve dare apposita comunicazione all’Ente;

- Rendicontazione analitica, dettagliata per partita, annualità e tipologia di tributo/entrata, lista di carico delle posizioni in escussione;

- Predisposizione di tutti gli atti per ciò che concerne i crediti inesigibili ovvero i pignoramenti con esito negativo e per l’istruttoria delle eventuali rinunce per antieconomicità ai suddetti crediti;

- Effettuazione dei rimborsi a favore dei contribuenti o utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute;

- Messa a disposizione dell’Ente di una procedura informatica che consenta di visualizzare on line con accesso web protetto, lo stato della riscossione in tempo reale relativamente ad ogni singolo credito, con possibilità di interrogazione secondo diverse chiavi di ricerca, nonché la gestione degli sgravi o sospensioni delle attività coattive disposte dall’Ente.

- Messa a disposizione dell’Ente di credenziali di accesso, in sola visualizzazione, del conto dedicato per la verifica degli incassi;

-. Gestione del contenzioso conseguente alle attività poste in essere ai punti precedenti.

**Art. 6 – Obblighi dell’Ente**

1. l’Ente, oltre a favorire l’esecuzione del contratto in ogni forma, si impegna a:

- consegnare al concessionario le liste di carico per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, nelle forme e nei modi a disposizione e a fornire qualsiasi elemento utile all’espletamento del servizio;

- comunicare al concessionario le linee di condotta da seguire in relazione alla concessione di eventuali rateizzazioni nonché concordare con lo stesso le attività da espletare;

- designare e comunicare al concessionario il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che ne assicura la regolare esecuzione e assume compiti di supervisione e controllo sul puntuale adempimento delle prestazioni/obblighi contrattuali;

- predisporre i discarichi, monitorare l’andamento delle riscossioni, verificare i rendiconti delle riscossioni, controllare le quote discaricate e la documentazione comprovante l’inesigibilità, informare tempestivamente il concessionario in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti dell’Ente che possano incidere sull’esecuzione del servizio;

- ad attivare apposito conto corrente postale o bancario per la riscossione coattiva.

**Art. 7 – Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione coattiva, assumendone l’intera responsabilità e subentrando all’Ente in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore. Il Concessionario si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito dell’Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.

Il Concessionario è tenuto ad organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge, dei Regolamenti dell’Ente e dei provvedimenti approvati dagli organi di governo e gestione dell’Ente stesso.

Il Concessionario deve nominare un Responsabile Unico Contrattuale, munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art.7 e dall'art.10 D.M. n. 289 del 2000. A tale Responsabile sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

Il Concessionario è obbligato a nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e il Responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

Le designazioni dei Responsabili di cui ai precedenti commi debbono essere comunicate tempestivamente all’Ente ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

Il Concessionario è obbligato:

- ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi;

- a fornire comunque tutte le prestazioni connesse all’oggetto del rapporto che non comportino ulteriori aggravi degli adempimenti, dietro semplice richiesta dell’Amministrazione qualora se ne ravvisi la necessità, per assicurare economicità, efficienza e funzionalità dei servizi.

Il Concessionario deve eleggere e mantenere nell’Ente, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l’Ente può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È, in ogni caso, facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario.

Il Concessionario è obbligato ad applicare al personale dipendente le norme di legge, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e gli eventuali accordi integrativi vigenti in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale e infortunistico.

Il Concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario deve mettere a disposizione dell’Ente tutti i documenti della gestione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l’Ente riterrà di eseguire per accertare che le attività di riscossione coattiva vengano svolte in conformità al progetto tecnico e nel rispetto della normativa vigente.

Il Concessionario deve altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. È tenuto ad osservare quanto prescritto dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il Concessionario è direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l’esecuzione del servizio. A tal fine, l’elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Concessionario o suo delegato.

Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando/disciplinare di gara e negli atti di gara, il Concessionario è obbligato espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 8 – Discarico per inesigibilità**

Il Concessionario è obbligato a predisporre e a trasmettere all’Ente per ogni lista di carico dei contribuenti morosi l’elenco delle quote ritenute inesigibili.

Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario deve produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese e le indagini svolte e a motivare le ragioni dell’inesigibilità del credito.

Accertata la completezza della documentazione l’Ente deve provvedere al discarico formale delle somme inesigibili e al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di procedura intraprese, entro i limiti previsti dal D.M. 14 aprile 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico e al rimborso delle spese procedurali:

* vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
* vizi o irregolarità compiute nell’ambito delle procedure di riscossione;
* la mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine di ventiquattro mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per le procedure di particolare complessità che siano ancora in corso alla scadenza del predetto termine e che siano state tempestivamente segnalate dal Concessionario al Comune;
* mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore o dei suoi eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità di attivazione e di svolgimento di tali procedure;
* mancata riscossione del credito per imperizia o negligenza del Concessionario.

Il Concessionario in caso di inesigibilità comprovata derivante da causa a lui imputabile, deve versare all’Ente, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta, una penale di importo pari all'intera somma da recuperare e non riscossa, più gli interessi calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l’Ente può fare le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, escutere la cauzione come previsto al successivo art. 14.

Il Concessionario può concedere al contribuente la rateazione dell’importo dovuto, nei limiti stabiliti dall’Ente, ed è tenuto a darne comunicazione attraverso l’invio di un riepilogo periodico, con cadenza mensile, che deve contenere l’indicazione dei singoli provvedimenti di rateazione accordati ai debitori, i dati identificativi degli stessi e lo stato della riscossione.

Per ogni importo per il quale viene concesso il beneficio, il piano di rateazione deve essere reso disponibile all’Ente su piattaforma web che consenta il monitoraggio dei pagamenti.

Il Concessionario è tenuto a verificare i pagamenti riferiti alle rateizzazioni controllando il rispetto delle scadenze fissate nel relativo piano e individuando i casi di decadenza dal beneficio, al fine di adottare le opportune azioni a garanzia del credito.

Il Concessionario è tenuto a sospendere la riscossione coattiva su indicazione dell'Ente nei casi in cui ricorra una condizione di morosità incolpevole, come definita da apposito provvedimento dell'Ente che deve disciplinare anche i termini temporali della sospensione. La sospensione ha effetto immediato e deve essere tracciata nella piattaforma web messa a disposizione dell’Ente.

**Art. 9 – Servizi aggiuntivi**

Il concessionario è obbligato ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

L’eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell’offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al concessionario, comporta la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

**Art. 10 – Corrispettivo del servizio**

Per lo svolgimento del servizio affidato in concessione, l’Ente riconosce al Concessionario un aggio, nella misura di quello offerto, sulle somme effettivamente riscosse a titolo di tributo, sanzioni, interessi, al netto delle spese postali e delle procedure esecutive, oltre IVA se ed in quanto dovuta.

Tutte le spese per gli atti procedurali e quant'altro necessiti giuridicamente per il recupero della debenza, vengono addebitate al contribuente moroso ed integralmente rimborsate al Concessionario, una volta recuperate; tali spese non possono comunque superare il massimale fissato dal D.M. 14 aprile 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fatte salve eventuali modifiche.

Le spese postali sono anticipate dall’aggiudicatario con costo a carico dell'Ente e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura. Al Concessionario spettano inoltre le spese previste dal D.M. 14 aprile 2023. Tali spese sono a carico del contribuente in caso di esito positivo della riscossione e poste a carico dell’Ente a seguito del discarico per inesigibilità.

Sono fatte salve eventuali e future modifiche legislative, inerenti la misura dell'aggio, ovvero il corrispettivo dovuto, a cui il Concessionario dovrà adeguarsi, pena la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

Il Concessionario pone a carico dei debitori gli oneri della riscossione di cui all’art.1 comma 803 lett. A) del D.lgs 160/2019. Tali importi, in caso di incasso restano di esclusiva competenza dell’ente.

**Art. 11 – Revisione del corrispettivo**

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 75% della variazione. Ai fini della variazione dei prezzi si utilizza l’indice ISTAT FOI.

**Art. 12 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del contratto**

Il concessionario è obbligato a nominare un coordinatore di tutte le attività previste nel presente capitolato, dandone comunicazione via PEC all’Ente. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni impartite dall’Ente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato.

L’Ente controlla le attività del concessionario attraverso il proprio Responsabile dell’esecuzione con funzione di supervisione e controllo sul puntuale adempimento da parte del concessionario degli obblighi contrattuali. Sulla base delle risultanze della predetta attività, può dare al concessionario direttive e istruzioni, ferma restando la piena autonomia di quest’ultimo nell’organizzare l’intero servizio secondo i programmi imprenditoriali ed i propri criteri gestionali.

I servizi di cui al presente contratto saranno eseguiti sotto la vigilanza dell’Ente che si riserva di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e controlli sull’andamento del servizio, in modo da accertare che le attività svolte siano conformi alle condizioni normative e contrattuali.

Il concessionario deve mettere a disposizione dell’Ente tutti i documenti della gestione, è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che l’Ente ritiene di eseguire o far eseguire e a fornire allo stesso tutte le notizie ed i dati richiesti.

**Art. 13 - Responsabilità verso terzi e polizza assicurativa**

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l’Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il concessionario è obbligato a contrarre apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 500.000,00.

La durata della copertura assicurativa deve essere superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.

Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie devono essere integralmente risarciti dal concessionario agli aventi causa.

**Art. 14 - Cauzione**

Il concessionario, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è obbligato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 117 del D.lgs. 36/2023, a costituire una garanzia, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del citato decreto, di importo pari al 10% del valore contrattuale, in concomitanza alla sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 secondo comma del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

**Art. 15 - Rendicontazione**

Il Concessionario è obbligato a svolgere un'attività di rendicontazione che contempli ogni fase della procedura di riscossione coattiva: ingiunzione fiscale, pignoramento nelle sue varie forme, vendita di beni pignorati e, comunque ogni attività prevista dal servizio.

Il Concessionario deve mettere a disposizione dell’Ente, a proprie spese, un’apposita procedura informatica consultabile via web che consenta la visualizzazione e l’estrazione di dati relativi alle attività svolte e alle riscossioni eseguite per tipologia di entrata.

La procedura di rendicontazione deve consentire all’Ente di visualizzare in qualsiasi momento, mediante apposita piattaforma web, i dati relativi a:

- situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive);

- situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.

A cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui fanno riferimento le riscossioni, deve essere prodotta una rendicontazione indicante distintamente le riscossioni effettuate

Su richiesta dell’Ente, il Concessionario è tenuto a fornire dati sulla situazione aggiornata dello stato della riscossione, delle procedure cautelari ed esecutive in corso, nonché delle eventuali richieste di rateizzazione e le elaborazioni, informazioni statistiche e dati, sia sintetici che analitici relative alle riscossioni, per ogni tipologia di entrata.

Le fasi della procedura devono essere aggiornate in tempo reale, e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi di ogni evento.

Il Concessionario deve curare la gestione dei flussi di riscossione e provvedere ad elaborare i dati degli incassi per la rendicontazione on line e cartacea.

Il Concessionario assume la qualifica di agente contabile ed è tenuto, oltre al rendiconto della gestione, a rendere il conto giudiziale della gestione.

**Art. 16 - Riservatezza e segreto d’ufficio**

Il concessionario è obbligato a garantire l’assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Il concessionario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal G.D.P.R. 2016/679 e successive integrazioni e modificazioni.

Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il concessionario è obbligato a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all’esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d’ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.

Il concessionario è obbligato a tenere indenne l’Ente da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

**Art. 17 - Rapporti con l’utenza**

Gli uffici dell’Ente devono essere a disposizione del concessionario nelle ore di apertura al pubblico per la ricezione dell’utenza.

Il rapporto con l’utenza deve essere intrattenuto dal concessionario attuando il progetto presentato in sede di gara.

Sull’apposito sito internet del Concessionario, deve essere messa a disposizione dei contribuenti/utenti tutta la modulistica, predisposta a cura dell’aggiudicatario e condivisa con l’Ente e le informazioni necessarie o comunque utili ai contribuenti e agli utenti.

**Art. 18 - Personale**

Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio affidato, attraverso l’impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all’articolo 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme di legge e le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e degli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsti nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio, così come proposte in sede di partecipazione alla gara, nonché ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.lgs. 81/2008.

Entro quindici giorni dall’avvio del servizio, il concessionario deve presentare all’Ente il proprio Piano di Sicurezza, anche ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’ente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti dell’Ente.

Il concessionario è integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti.

**Art. 19 - Subappalto**

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. Per garantire la qualità e la professionalità nella resa delle prestazioni affidate a soggetto qualificato e per la necessità di rapportarsi a un unico operatore economico, in considerazione delle molteplici tipologie di entrate poste in riscossione e la complessità del servizio reso, non possono essere in ogni caso subappaltate le attività di riscossione coattiva, ivi compresa la fase ingiuntiva e la promozione delle azioni cautelari ed esecutive nei confronti dei debitori. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, compilando apposita sezione del DGUE, Parte I, sezione D. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non costituiscono subappalto le attività strumentali all’esecuzione del servizio, quali le attività di stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, e le attività di cui all’art. 118, comma 3, del Codice.

**Art. 20 – Prestazioni aggiuntive – Modifiche del contratto in corso**

l’Ente ha la facoltà, nel periodo contrattuale, di richiedere eventuali servizi non previsti dal presente capitolato e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.

**Art. 21 – Penali**

L’ente si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l’applicazione della sanzione di ammontare pari allo 0,3% dell’importo delle liste di carico trasmesse, per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo.

L’inadempimento che dà luogo all’applicazione della penale di cui sopra deve essere contestato per iscritto dall’Ente al concessionario che deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata la penale come sopra prevista.

L’applicazione della penale non preclude all’Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta dell’Ente. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l’Ente si potrà rivalere sulla cauzione prestata.

**Art. 22 - Decadenza**

Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’articolo 13 del

D.M. 289/2000 e precisamente:

- per la cancellazione dall’albo;

- per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

- per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e dal relativo capitolato d’oneri;

- per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l’effettuazione del servizio;

- per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

In caso di decadenza, l’Ente incamererà l’intero importo della cauzione fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito in aggiunta all’ammontare della cauzione ed a quello delle penalità.

In caso di decadenza l’Ente si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall’esperimento della procedura di gara.

**Art. 23 – Revoca concessione e clausola di risoluzione**

È facoltà dell’Ente revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 C.C.

Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Responsabile dell’esecuzione, di una formale comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l’Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

Il contratto, oltre che nell’ipotesi di cui all’articolo 122 del D.lgs. 36/2023, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell’espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., delle inadempienze al concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

**Art. 24 - Atti successivi alla scadenza della concessione**

Alla scadenza del contratto, entro 10 giorni, il concessionario è obbligato, senza oneri per l’Ente:

- consegnare all’Ente o al soggetto subentrante, gli atti in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi; le procedure in corso di esecuzione dovranno essere portate a termine dal concessionario;

- trasferire all’ente o al soggetto subentrante, l’archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire per espressa previsione di legge.

**Art. 25 - Trattamento dati personali**

L’Ente, quale titolare del trattamento dei dati forniti, informa il concessionario, in qualità di soggetto interessato, che i dati forniti devono essere utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;

- Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- Ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l’obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.

I dati personali devono essere trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto di concessione, il concessionario viene designato Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione, il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**Art. 26 - Spese contrattuali**

Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, sono a carico del concessionario.

**Art. 27 - Tracciabilità**

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010, il concessionario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella citata legge. L’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del citato contatto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

**Art. 28 - Controversie e foro competente**

Per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Arezzo.

**Art. 29 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Data: come da data dell’ultima firma digitale apposta.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO – Resp. Serv. Entrate tributarie – Cerofolini Gabriele – (firmato digitalmente)

Ditta … – il Legale Rappresentante – Sig. … – (firmato digitalmente)